

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 878

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BASILE, ASCIUTTI, CANTONI,
CARRARA, CICCANTI, CIRAMI, CUTRUFO, D’AMBROSIO,
DEGENNARO, EUFEMI, FABBRI, FILIPPELLI, FIRRARELLO,
FLORINO, FORLANI, GIRFATTI, GUERZONI, MALAN,
MINARDO, MORRA, PETERLINI, RIZZI, SALINI, STIFFONI,
SUDANO, VERALDI, ZORZOLI e COLETTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 NOVEMBRE 2001

—————

Disposizioni in materia di trattamento giuridico-economico dei
giudici onorari

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il settore della giustizia è in una situazione di emergenza e non riesce per la sua complessità a far fronte alla sempre crescente domanda che viene avanzata dalla collettività. Spesso la magistratura onoraria è chiamata a sopperire alla carenza di organico di magistrati togati.

Con la soppressione delle preture mandamentali, la presenza del giudice onorario è ritenuta essenziale e indispensabile al fine di assicurare la funzionalità di molte sezioni. A riprova di ciò molti di questi giudici onorari, nella predisposizione dei calendari giudiziari, sono inseriti organicamente per la celebrazione delle udienze.

L'attività della magistratura onoraria è integrativa e sostitutiva nello stesso tempo dei magistrati ordinari. Si verifica spesso che, se non ci fossero i giudici onorari, molte sezioni di pretura rischierebbero di chiudere e, quindi, non si darebbero le dovute risposte alle numerose domande che i cittadini avanzano.

Si ritiene, pertanto, sia arrivato il momento di motivare questi professionisti dando loro il giusto riconoscimento sotto l'aspetto economico-previdenziale, assicurando in tal modo al pianeta giustizia delle professionalità sperimentate e provate senza le quali ci sarebbe una paralisi totale.

D'altronde non è facile reclutare del personale qualificato e preparato pronto ad operare se non dopo avere eseguito il prescritto tirocinio e, quindi, con ulteriore perdita di tempo prezioso.

Utilizzando a tempo pieno questi professionisti certamente faremo fronte alle esigenze della magistratura, assicurando funzionalità in settori delicati ed importanti, dando risposte concrete alle aspettative della collettività.

E' venuto, quindi, il tempo che il legislatore intervenga per definire l'attività di questi professionisti che dedicano parte del loro tempo a coadiuvare i magistrati togati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I giudici onorari incaricati di funzioni giudiziarie conservano l'incarico a tempo indeterminato, ma comunque non oltre il settantaduesimo anno di età, a condizione che alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) abbiano esercitato le funzioni giudiziarie per almeno due anni;

b) non esercitino od abbiano mai esercitato durante l'incarico.

Art. 2.

1. I magistrati onorari di cui all'articolo 1 conservano il proprio incarico a tempo indeterminato presso la sede di servizio e fino al settantaduesimo anno di età: il Consiglio superiore della magistratura può sempre revocare l'incarico con provvedimento motivato.

Art. 3.

1. Ai magistrati onorari è corrisposto lo stipendio spettante ai magistrati di tribunale, con tutte le indennità previste a favore del personale dell'amministrazione giudiziaria.

2. L'accertamento del possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge avviene a mezzo di attestazione da rilasciarsi dal presidente del tribunale presso cui i giudici onorari prestano servizio.

Art. 4.

1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge si provvede a carico degli ordinari stanziamenti dello stato di previsione del Ministero della giustizia.